



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO
Scuola dell'Infanzia Briolo - Scuole primarie Villaggio, Locate e Ponte S. Pietro
Scuola Secondaria 1° Grado - Via Piave, 15 - 24036 Ponte San Pietro (BG)
Tel.: 035/611196 - Fax 035/4376720 Cod. Fisc. 91025820167 - Cod. Mecc. BGIC86600B
email bgic86600b@istruzione.it - bgic86600b@pec.istruzione.it - sito web: www.icpontesanpietro.edu.it

REGOLAMENTO
RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

VISTI il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

VISTO il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

VISTA l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;

VISTA la Nota M.I. prot. n. 1107 del 22 luglio 2021 recante "Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34)";

VISTO il Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;

VISTO il D.M. prot. n. 257 del 06.08.2021 di adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”;

VISTA la Nota M.I. prot. n. 1237 del 13 agosto 2021 recante Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico;

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 prot. n. 21 del 14 agosto 2021;

VISTO il Protocollo di sicurezza a.s. 2021-2022, trasmesso con Nota prot. n. 900 del 18 agosto 2021;

PRESO ATTO delle Circolari M.S. prot. n. 35309 del 4 agosto 2021 e prot. n. 36254 dell’11 agosto 2021;

CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020;

CONSIDERATO il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021;

TENUTO CONTO delle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia;

ACQUISITI i suggerimenti e le indicazioni del RSPP e del Comitato tecnico d’Istituto per le misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro;

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

DELIBERA

l’approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2021/2022.

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e ridurre il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti.
2. Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2021/2022 e può essere modificato dal Consiglio di Istituto in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica o qualora ne ravvisi la necessità per ragioni di sicurezza, anche su indicazione di RSPP e del Medico competente.
3. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento può portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le alunne e gli alunni.

4. Il Dirigente scolastico invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, mediante affissione all'ingresso dei plessi dell'Istituto e pubblicazione sul sito nella sezione "Regolamenti".

DISPOSIZIONI GENERALI

5. **All'interno dell'edificio scolastico è obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per:**

- **bambini di età inferiore a sei anni;**
- **soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso;** -
- **svolgimento delle attività sportive.**

Le disposizioni sui Dispositivi di protezione individuale sono soggette alle eventuali diverse indicazioni che il CTS e il Ministero della salute dovessero fornire alla luce dell'evoluzione epidemiologica.

6. E' fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.
7. Non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti.
8. E' fatto obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in particolare:
 - a) indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento;
 - b) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro;
 - c) rispettare attentamente la segnaletica;
 - d) disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti, in particolare prima di accedere negli spazi dedicati alla didattica e nei casi in cui ci sia stato contatto con materiali e oggetti condivisi, prima e dopo i pasti.
9. E' imprescindibile la condivisione di un nuovo Patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzata con la recente esperienza della didattica a distanza.
10. Ciascun lavoratore dovrà informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto.
11. Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo.
12. Il RSPP collabora con il Dirigente scolastico nell'integrazione al DVR che tenga conto dell'evoluzione epidemiologica.
13. Al fine di monitorare l'applicazione delle misure descritte nel presente Regolamento, è istituita una commissione tecnica presieduta dal Dirigente Scolastico.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA' DI INGRESSO/USCITA DEGLI ALUNNI

14. Sono previste attività di funzionale organizzazione degli spazi esterni e interni, per evitare raggruppamenti o assembramenti e garantire ingressi, uscite, deflussi e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata scolastica, per alunni, famiglie, personale scolastico e non scolastico.
15. Le alunne e gli alunni devono attendere il suono della campana di primo e secondo ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico all'interno dell'area loro assegnata e indossando correttamente la mascherina.
16. Per ogni plesso sono individuati almeno due ingressi/uscite, cui si accede mediante percorsi separati. Le aree esterne agli edifici scolastici di sosta degli alunni prima dell'ingresso sono contrassegnate da colori distinti. Gli studenti delle singole classi sono tenuti a rispettare le aree e i percorsi assegnati alle rispettive classi.
17. Gli alunni e i genitori sono tassativamente tenuti a rispettare gli orari e i percorsi indicati negli articoli precedenti.
18. Per gli alunni della primaria è consentito l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura.
19. I percorsi interni, i punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura sono differenziati; è predisposta adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare. Il personale esterno accede ed esce solo dall'ingresso principale.
20. Al suono della campana di ingresso gli alunni, accompagnati dai docenti in servizio la prima ora, devono raggiungere le rispettive aule, attraverso gli ingressi e seguendo i percorsi assegnati in maniera ordinata e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi.

Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente.

21. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza. I docenti in servizio la prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.
22. L'eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA PERSONALE E AI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

23. E' obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo di mascherina.
24. A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico.
25. Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica o altro dispositivo, se indicato dal Medico competente in situazioni di fragilità.

26. Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si prevede l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico. E' prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti.
27. Per il personale impegnato con bambini sotto i sei anni di età, è raccomandata una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori) e particolare attenzione ai dispositivi di protezione del personale scolastico.
Permane l'obiettivo della graduale assunzione da parte dei piccoli delle regole di sicurezza mediante idonee buone pratiche, quali, ad esempio, il rito frequente dell'igiene delle mani, la protezione delle vie respiratorie, la distanza di cortesia (si veda anche art. 54).
28. I dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, dovranno essere conferiti nel rifiuto urbano indifferenziato.
29. Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro degli uffici di segreteria, è consigliabile operare indossando sempre guanti monouso.
30. I collaboratori scolastici, oltre alle disposizioni dei punti precedenti, osserveranno le seguenti misure:
- è necessario indossare i guanti monouso per le operazioni di apertura dei cancelli, delle porte di ingresso ed uscita degli edifici e dei locali interni e quando si maneggiano oggetti pervenuti dall'esterno (documenti, posta, etc.);
 - è opportuno per i lavoratori addetti alla reception utilizzare l'apparecchio telefonico indossando i guanti, oppure igienizzare l'apparecchio con apposito disinfettante, e lavare o igienizzare le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute;
 - assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta per asciugare le mani e verificare la corretta chiusura dei rubinetti. Verificare che il gel igienizzante sia sempre presente nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici scolastici.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA' DI INGRESSO/USCITA DEL PERSONALE ESTERNO

31. Si deve ordinariamente ricorrere alle comunicazioni a distanza.
32. L'accesso agli esterni è limitato a casi di comprovata necessità, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione, e dovranno sottostare a tutte le regole previste dalle Disposizioni generali di cui sopra.
33. I visitatori ammessi dovranno registrarsi, indicando anche il tempo di permanenza (ora d'uscita). L'accesso è inoltre subordinato alla registrazione dei dati di cui sopra e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui si affermi:
- a) di prestare il consenso alla rilevazione della propria temperatura corporea, oppure di aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso agli edifici dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
 - b) di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore.

I visitatori e i lavoratori che abbiano operato all'interno dei locali della scuola e che risultassero successivamente positivi al tampone COVID-19 nei 14 giorni successivi all'accesso nei locali scolastici, dovranno informare, per il tramite dei datori di lavoro, il Dirigente scolastico.

34. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nei locali scolastici, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza per il tracciamento dei contatti.
35. Fino al termine dell'emergenza sanitaria sono sospesi i ricevimenti collettivi dei genitori in presenza. Il ricevimento individuale è limitato a casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato e previo monitoraggio del numero di genitori presenti contemporaneamente. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgeranno di norma in videoconferenza, previa prenotazione da parte dei genitori e disponibilità da parte del docente.

DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE

36. E' necessario procedere frequentemente e accuratamente alla detersione (pulizia) e disinfezione delle superfici ambientali che devono essere tanto più accurate e regolari in particolar modo per quelle superfici con le quali si viene più frequentemente a contatto (es. maniglie, superfici dei servizi igienici, superfici di lavoro, cellulare, tablet, PC, oggetti di uso frequente).
37. I collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. Il piano di pulizia include: gli ambienti di lavoro e le aule, le palestre, le aree comuni, le aree ristoro e mensa, i servizi igienici e gli spogliatoi, le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo.
Le tastiere e i mouse dei computer del laboratorio di informatica sono disinfettati alla fine di ogni lezione. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione.
38. Al cambio d'ora, o comunque al subentro di un nuovo insegnante nella classe, le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (pulsantiere, mouse, tastiera PC, cattedra) dovranno essere igienizzate dal docente subentrante. Mouse e tastiere dei PC installati nell'aula docenti dovranno essere igienizzati dall'insegnante che subentra nella postazione.
39. L'attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal cronoprogramma e nei casi eccezionali di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e l'igienizzazione, si terrà conto delle indicazioni del Ministero della Salute e delle autorità competenti.
40. Le operazioni di pulizia quotidiane devono rispettare quanto previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 e dal Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020. Il materiale detergente, con azione virucida, è quello previsto Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020.
41. Occorre garantire la adeguata aerazione di tutti i locali (i collaboratori scolastici per gli spazi comuni i docenti per le aule, il personale amministrativo per i locali di segreteria), soprattutto al cambio d'ora e durante gli intervalli, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici occorre assicurare la ventilazione degli ambienti.
42. Al fine di garantire un buon ricambio dell'aria con mezzi naturali in tutti gli ambienti e aule scolastiche e di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici, di CO₂, di umidità relativa presenti nell'aria e,

conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale della scuola, è opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all'interno degli ambienti e delle aule scolastiche.

43. Nel caso in cui un alunno o un operatore scolastico risultassero SARS-CoV-2 positivi, occorre effettuare una sanificazione straordinaria della scuola. La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura, con la seguente procedura:
- chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione;
 - aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente;
 - sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni;
 - continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.
44. Per ragioni igieniche non è consentita la condivisione di materiale didattico e ludico tra bambini.
45. L'utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle ordinarie prescrizioni di igienizzazione personale e degli ambienti mensa e di distanziamento fisico, e si prevede l'erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate. L'ingresso e l'uscita dovranno essere organizzati in modo ordinato e a misura della disponibilità di posti e vanno predisposte stazioni di lavaggio delle mani all'ingresso e all'uscita (dispenser e/o bagni).
46. Gli operatori addetti alla mensa sono tenuti a indossare la mascherina durante la somministrazione dei pasti. Il servizio può essere erogato nelle forme usuali, senza necessariamente ricorrere all'impiego di stoviglie monouso.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI

47. L'accesso alle aule e ai laboratori deve essere contingentato, in relazione alla capienza delle stesse e con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per il tempo limitato alle attività didattiche, con il mantenimento della distanza di sicurezza. Ove possibile e con il mantenimento delle vie di esodo.
48. L'utilizzo delle aule docenti è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e della capienza delle stesse.
49. Nelle aree di distribuzione di bevande e snack, al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico, non possono essere presenti più di tre persone alla volta, distanziate di un metro.
50. Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all'aperto, non si prevede in zona bianca l'uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l'adeguata aerazione dei locali.
Nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.
51. L'intervallo si svolge all'interno delle classi. E' consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare uno snack o per bere. La vigilanza è assicurata dai docenti.
52. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata. Prima di entrare in bagno e all'uscita è necessario lavare le mani con acqua e sapone.

53. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso ai servizi igienici sarà consentito sia durante gli intervalli, sia durante l'orario di lezione, sia durante il periodo di intermensa, previo permesso accordato dall'insegnante. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di vigilare e monitorare la situazione.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA D'INFANZIA

54. L'accessibilità agli spazi della scuola avviene tramite n.1 ingresso, con fasce orarie diversificate in modo da garantire un accesso fluido e in sicurezza. In questo modo si garantisce la sanificazione dell'ingresso tra un turno e l'altro.

Non sono previsti i servizi di pre e post.

In tutti gli spazi saranno collocati dispenser di gel igienizzante; sarà inoltre garantita la presenza di sapone liquido e di salviettine monouso in tutti i bagni.

In tutti i locali è affisso materiale esplicativo (lavaggio mani, uso del gel igienizzante, necessità del distanziamento).

I bambini non dovranno portare a scuola né la salvietta né la bavaglia personale.

Non è consentito l'introduzione a scuola di giochi e giocattoli personali.

L'utilizzo dei vari ambienti della scuola è regolamentato da orari e turni durante la settimana, per garantire il mantenimento dei gruppi dei bambini per sezioni di appartenenza. In questo modo, ogni spazio viene utilizzato regolarmente sempre in modo sicuro (sanificazione prima e dopo ogni gruppo).

Durante la mattinata viene data la merenda che regolarmente viene consumata nella propria sezione di appartenenza.

Il pasto viene garantito utilizzando il refettorio in un unico turno (alle ore 12) con tutte e tre le sezioni: viene rispettata correttamente la distanza di un metro tra un tavolo e l'altro, mantenendo le distanze tra i gruppi delle sezioni. Per rispettare il corretto distanziamento, la parte del salone dei giochi è stato adibito a refettorio.

Viene utilizzato lo spazio esterno alla scuola (giardino che circonda la struttura scolastica) con segnaletica mobile (paletti e catene) che divide lo spazio giochi dando così la possibilità di garantire l'accesso a tutti bambini.

Al termine della giornata, i bambini escono dalla porta di sicurezza delle proprie sezioni, che vengono raggiunte dai genitori passando dal giardino della scuola. In questo modo, pur utilizzando una fascia oraria non differenziata, anche all'esterno viene garantito il distanziamento ed evitato l'assembramento.

USO DEI LOCALI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO DA PARTE DI UTENTI ESTERNI

55. In caso di concessione da parte degli Enti locali delle palestre e di altri locali afferenti alle istituzioni scolastiche di competenza, al termine dell'orario scolastico, operate le opportune rilevazioni orarie e nel rispetto delle indicazioni recate dal Documento tecnico del CTS, all'interno degli accordi con le associazioni concessionarie devono essere esplicitamente regolati gli obblighi di pulizia approfondita e igienizzazione, da condurre obbligatoriamente al termine delle attività medesime, non in carico al personale della scuola.

56. I locali utilizzati per attività extra-curricolari da parte dell'Amministrazione comunale, dovranno essere sanificate e igienizzate a cura della stessa o dall'ente gestore dell'attività.

57. L'utilizzo da parte di soggetti esterni, è possibile solo in zona bianca. In caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (es. zona arancione), è raccomandato che le attività dei soggetti esterni siano sospese, almeno fino al rientro in zona bianca del territorio di riferimento.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

58. Si dovrà tenere un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, almeno nell'ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.) per facilitare l'identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ASL competente territorialmente.
59. All'interno di ogni plesso scolastico è individuato uno "spazio COVID" per procedere all'isolamento temporaneo di alunni o personale sintomatici. Lo spazio è contrassegnato da specifico cartello.
60. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno 2020, alla sezione "Misure di controllo territoriale", come di seguito testualmente riportato:
"In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso confermato necessiterà l'attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l'insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano interessare l'ambito scolastico. Sarebbe opportuno, a tal proposito, prevedere, nell'ambito dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per l'ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace contact tracing e risposta immediata in caso di criticità".
61. Saranno identificati dei referenti scolastici per COVID-19 che svolgano un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione e che possano creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. Tali referenti devono ricevere adeguata formazione sugli aspetti principali di trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti/ o confermati.
62. Le procedure di gestione di casi sintomatici sono le seguenti:

CASO A)

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 in ambito scolastico, occorre attenersi alle seguenti istruzioni operative:

- l'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19;

- il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale;
- occorre ospitare l'alunno in una stanza dedicata o in un'area di isolamento;
- occorre procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto;
- il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale;
- occorre far indossare una mascherina chirurgica all'alunno se ha un'età superiore ai 6 anni e se la tollera;
- dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione;
- occorre fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). I fazzoletti utilizzati dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
- si dovranno pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa;
- i genitori devono contattare il Pediatra di libera scelta/Medico di Medicina generale (PLS/MMG) per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso;
- il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione (DdP);
- il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico;
- il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

CASO B)

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio:

- l'alunno deve restare a casa;
- i genitori devono informare il Pediatra di libera scelta/Medico di Medicina generale;
- i genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute;
- il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione;
- il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico;
- il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti;
- il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato nel caso precedente;

CASO C)

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:

- occorre assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico;
- il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione;
- il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico;
- il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti;
- il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato nel caso A).

CASO D)

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio:

- l'operatore deve restare a casa;
 - informare il MMG;
 - comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico;
 - il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione;
 - il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico;
 - il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti;
 - il Dipartimento di prevenzione provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato nei casi precedenti.
63. In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al Dipartimento di prevenzione della ASL competente territorialmente di occuparsi dell'indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di *contact tracing* (ricerca e gestione dei contatti).
64. Il referente scolastico per il COVID-19, oltre a quanto previsto agli artt. precedenti, per agevolare le attività di *contact tracing*, dovrà:
- fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
 - fornire l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
 - fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti;
 - indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
 - fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.
- Deve inoltre comunicare al Dipartimento di prevenzione se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.

65. Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute.
66. Il medico competente, su richiesta dello stesso lavoratore, individua il "lavoratore fragile". Si considera "lavoratore fragile" il lavoratore maggiormente esposto a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
67. Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di "soggetti fragili" esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19.
Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.
La possibilità di una sorveglianza attiva di questi alunni dovrebbe essere concertata tra il referente scolastico per COVID-19 e il Dipartimento di prevenzione, in accordo con i Pediatri e i Medici di Medicina generale (si ricorda che i pazienti con patologie croniche in età adolescenziale possono rimanere a carico del Pediatra di libera scelta fino a 18 anni).
68. Le nuove prescrizioni relative alla durata delle quarantene sono contenute nella tabella seguente:

Indicazioni alla sospensione della QUARANTENA		
	ALTO RISCHIO (contatti stretti)	BASSO RISCHIO
Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti)	7 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio		
Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio		
Contatti di casi COVID-19 da variante VOC Beta sospetta o confermata	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO	10 giorni di quarantena + Test molecolare e antigenico NEGATIVO
Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio		

Si precisa che per contatto a basso rischio si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio .

69. Le nuove prescrizioni relative alla durata dell'isolamento sono contenute nella tabella seguente:

Tabella 2 - Indicazioni alla sospensione dell'ISOLAMENTO			
	ASINTOMATICI	SINTOMATICI	POSITIVI A LUNGO TERMINE
Casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di isolamento + Test molecolare o antigenico NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni senza sintomi + Test molecolare o antigenico NEGATIVO	Al termine dei 21 giorni di cui almeno ultimi 7 giorni senza sintomi
Casi COVID-19 con VOC Beta sospetta o confermata	10 giorni di isolamento + Test molecolare NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni asintomatici + Test molecolare NEGATIVO	Test molecolare NEGATIVO

70. Le prescrizioni inerenti al trattamento dei casi sintomatici, asintomatici e dei contatti stretti potranno subire modifiche o integrazioni a seconda dell'evoluzione pandemica e del rischio sanitario.

LA "CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19"

71. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19.

Tale disposizione non si applica agli alunni e alle alunne.

72. La certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

73. Per i soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche è previsto che, in luogo della "certificazione verde COVID-19", sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e ha validità massima fino al 30 settembre 2021.

74. E' posto a carico del Dirigente scolastico l'obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio.
75. La violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici (sanzione da 400 a 1000 euro).
76. Il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come "assenza ingiustificata" e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo. A decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Ponte S. Pietro, 14.09.2021